VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 con la quale è stato istituito il Servizio civile nazionale ed è stata conferita la delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi d'attuazione;

VISTO il Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 con il quale è stata approvata la disciplina del Servizio civile nazionale in attuazione della suddetta delega;

CONSIDERATO che l'art. 5 del richiamato D. Lgs. 77/2002 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano, rispettivamente, Albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata L. 64/2001 che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale e provinciale;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni di cui al D. Lgs. 77/2002 sono entrate in vigore integralmente dal 1° gennaio 2006;

ATTESO che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 26 gennaio 2006, ha espresso l'intesa sullo specifico Protocollo tra le Regioni e Province autonome e l'Ufficio Nazionale di Servizio Civile, volto ad introdurre modalità uniformi, su tutto il territorio nazionale, per l'istituzione, con decorrenza 1 febbraio 2006, degli Albi regionali ovvero Provinciali e per la loro tenuta, fermo restando l'impegno condiviso con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di rivedere di comune accordo entro il 30 settembre 2006 le modalità d'iscrizione per l'anno 2007;

RILEVATO che l'iscrizione nell'Albo del Servizio civile è condizione necessaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto stesso, per poter presentare progetti di servizio civile da parte di enti o organizzazioni;

RITENUTO:

- o che sia opportuno istituire l'Albo regionale con atto amministrativo in relazione all'urgenza di fornire agli enti e alle organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. 64/2001, che svolgono attività esclusivamente in àmbito regionale, lo strumento per poter presentare progetti di servizio civile;
- o che anche la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'aderire al suddetto Protocollo di intesa, debba regolare le relative procedure in conformità delle disposizioni di cui al Protocollo medesimo, evitando, in particolare nell'attuale fase di prima applicazione, l'introduzione di modalità e criteri differenziati, che possano comportare un sovraccarico amministrativo agli enti e alle organizzazioni stesse;
- o che l'iscrizione nell'Albo regionale debba avvenire con decreto dall'Assessore regionale competente in materia di Servizio civile;

Su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e politiche della pace la Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

<u>Art. 1</u>

Di prendere atto del Protocollo tra l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni e le Province autonome, che fa parte integrante della presente deliberazione (allegato 1), volto a regolare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale l'avvio, con decorrenza 1 febbraio 2006, delle procedure istitutive degli Albi degli enti di Servizio civile a dimensione regionale, sul quale la Conferenza Stato – Regioni ha espresso l'intesa nella seduta del 26.1.2006 ed al quale anche la Regione Friuli Venezia Giulia aderisce.

Art. 2

Di istituire, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 ed in conformità con i contenuti del Protocollo di cui all'articolo 1, l'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni di Servizio civile, per la cui attuazione si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'Albo regionale degli enti e delle organizzazioni di Servizio civile è suddiviso nelle tre seguenti sezioni:
 - 1. nella sezione A dell'Albo sono iscritti gli enti pubblici e le organizzazioni private di rilevanza regionale, ossia quelli che hanno sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale in non più di altre 3 regioni (operatività complessiva in 4 regioni);
 - 2. nella sezione B dell'Albo sono iscritte le sedi d'attuazione dei progetti presentati all'Amministrazione regionale da parte di enti iscritti in altri Albi regionali o provinciali;
 - 3. nella sezione C dell'Albo sono iscritte le sedi d'attuazione dei progetti presentati all'Amministrazione regionale da parte di enti iscritti all'Albo nazionale;
- b) all'iscrizione all'Albo regionale per il Servizio civile si provvede secondo le modalità e sulla base dei requisiti indicati con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
- c) in via di prima applicazione saranno inseriti nell'Albo regionale gli enti e le organizzazioni di rilevanza regionale attualmente iscritti nell'Albo provvisorio nazionale;
- d) i provvedimenti di iscrizione nell'Albo stesso ed i provvedimenti di cancellazione sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di Servizio civile, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dalla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace Servizio politiche della pace, solidarietà e associazionismo, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.